



**Provincia  
di Milano**

Direzione Centrale Risorse Ambientali  
Rifiuti e Bonifiche

### **Disposizione Dirigenziale**

Disposizione n.142/2009 del 07/04/2009      Prot. n.82771/2009 del 07/04/2009  
Raccolta Generale n.5650/2009 del 07/04/2009      Fasc.2000.12.9 / 1980 / 2075

**Oggetto: EUREKO S.r.L., con sede legale in Milano via Donizetti,49. Rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di messa in riserva (R13), di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, deposito preliminare (D15), ricondizionamento preliminare (D14) e recupero (R5) di rifiuti speciali non pericolosi da effettuare presso l'impianto ubicato nel comune di Peschiera Borromeo, Località Cascina Fornace, già autorizzato con D.G.R. n. 9213 del 31/05/2002 e smi. D.Lgs. 152/06 e smi**

#### **IL DIRETTORE CENTRALE RISORSE AMBIENTALI SETTORE RIFIUTI E BONIFICHE**

Visto il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e smi "*Norme in materia ambientale*";

Visto il D. Lgs. n. 267, 18 agosto 2000, artt. 19, 48, 89, 107, "*Testo Unico Enti Locali*";

Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241 "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*" e smi;

Vista la L.R. 12 dicembre 2003, n. 26 e smi, "*Disciplina dei servizi locali di interesse generale. Norme in materia di gestione rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche*";

Visti gli articoli 57 e 59 dello Statuto della Provincia e gli articoli 32 e 33 del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi (Delib. G.P. n. 234488/2002.3.14/2001/6836 del 20/12/2006);

Richiamato il Regolamento Regionale n. 4 del 24/03/2006;

Richiamato il regolamento sui procedimenti amministrativi e sul diritto di accesso ai documenti approvato con deliberazioni G.P.n. 23352/1184/91 del 18.11.97 e n. 1934/1184/91 del 29.01.98 e successive integrazioni;

Ricordato che la società EUREKO S.r.L. è destinataria dei provvedimenti di seguito indicati:

- Deliberazione Giunta Regionale n. VII/9213 del 31/05/2002 avente ad oggetto: "Ditta Eureko S.r.L., con sede legale in Milano via Donizetti n.49. Rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di recupero (R13, R5) e smaltimento (D14, D15) di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, presso l'impianto di Peschiera Borromeo (MI) – Loc. Cascina Fornace. Art. 28 del d.legs. 5 febbraio 1997, n. 22";
- Deliberazione Giunta Regionale n. 10595 del 06/06/2002 avente ad oggetto " Rettifica per mero errore materiale della D.G.R. n.7/9213 del 31/05/2002;
- Disposizione Dirigenziale rilasciata dalla Provincia di Milano n. 130/03 del 12/08/2003 –R.G. n. 7169 del 12/08/2003 avente ad oggetto "Ditta Eureko S.r.L., con sede legale in Milano via Donizetti n.49 ed insediamento in Peschiera Borromeo (MI), Loc. Cascina Fornace. Aumento quantitativo dei rifiuti prodotti dall'attività e destinato allo smaltimento già autorizzato con D.G.R. 7/9213 del 31/05/2002 così come modificata con D.g.r. N. 10595 del 06/06/2002;
- Disposizione Dirigenziale rilasciata dalla Provincia di Milano n. 193/03 del 06/11/2003 –R.G. n. 9645 del 06/11/2003 avente ad oggetto "Integrazione alla Disposizione Dirigenziale n.130 del 12/08/2003 R.G. n. 7169/03 alla Ditta Eureko S.r.L., con sede legale in Milano via Donizetti n.49 relativamente alle attività svolte, ai codici dei rifiuti trattati ed alla quantità dei rifiuti gestiti presso l'impianto sito in Peschiera Borromeo (MI), Loc. Cascina Fornace;
- Disposizione Dirigenziale rilasciata dalla Provincia di Milano n. 146/04 del 08/06/2004 –R.G. n. 6040 del 08/06/2003 avente ad oggetto "Autorizzazione, alla Ditta Eureko S.r.L., con sede legale in Milano via Donizetti n.49 ed insediamento in Peschiera Borromeo (MI), Loc. Cascina Fornace, all'approvazione del progetto ed alla realizzazione di variante migliorativa sostanziale all'impianto di trattamento di materiali scavo/terre provenienti da bonifiche ambientali già autorizzata con D.G.R. 9213 del 31/05/2003 e smi;
- Disposizione Dirigenziale rilasciata dalla Provincia di Milano n. 63/06 del 06/02/2006 –R.G. n. 993 del 06/02/2006 avente ad oggetto "attestazione di corrispondenza al progetto autorizzato con Disposizione Dirigenziale n. 164/04 del 08/06/2004 delle opere eseguite dalla Ditta Eureko Srl, inerente l'approvazione del progetto relativo relativo a varianti sostanziali dell'impianto di recupero e smaltimento di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi; contestuale nulla osta alle varianti migliorative non sostanziali all'impianto di trattamento materiali do scavo/terre provenienti da bonifiche ambientali;
- Disposizione Dirigenziale rilasciata dalla Provincia di Milano n. 248/06 del 19/06/2006 –R.G. n. 5878 del 19/06/2006 avente ad oggetto "Nulla-osta per modifiche migliorative all'impianto di trattamento di materiali scavo/terre provenienti da bonifiche ambientali alla società Eureko S.r.l. sita in Comune di Peschiera Borromeo – Località Cascina Fornace – autorizzato con D.D. n. 146/04 del 08/06/2004";

Vista la nota pervenuta in data 20/11/2006; prot. gen. n. 239746, con cui la società Eureko S.r.L., in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, con sede legale nel Comune di Milano, via Donizetti n.49, P. IVA n.13119070152, ha presentato istanza volta ad ottenere il rinnovo dell'autorizzazione rilasciata dalla Regione Lombardia con D.G.R. n. 9213 del 31/05/2002 e relativa all'impianto ubicato nel comune di Peschiera Borromeo (MI), Località Cascina Fornace;

#### Richiamate

- la nota del 14/12/2006 con la quale sono stati richiesti i pareri, in merito alla richiesta di rinnovo, al Comune di Peschiera Borromeo, al Comune di Pantigliate, al Parco Agricolo Sud Milano, all'A.R.P.A., all'ASL, competenti per territorio;
- la nota del 23/05/2007 con la quale è stato disposto il prosieguo dell'attività sino al 31/05/2008, non essendo conclusa la fase istruttoria;

Richiamata la nota della Provincia di Milano del 9/04/2008;

Ricordato che in data 28/04/2008 la società Eureko SrL ha presentato alla Provincia di Milano,

Settore Pianificazione urbanistica e paesistica, istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica relativamente alla variante approvata con la Disposizione Dirigenziale n. 146/04;

**Richiamata** la nota datata 21/05/2008 con la quale, in attesa della conclusione del procedimento di compatibilità paesaggistica è stato disposto il prosieguo dell'attività sino al 31/05/2009;

**Vista** la Certificazione Dirigenziale n.23/08 del 17/07/2008, R.G. 13524 del 17/07/2008, rilasciata dalla provincia di Milano, Direzione Centrale Pianificazione ed Assetto del Territorio Pianificazione Urbanistica ed Paesistica, avente ad oggetto "Certificazione di compatibilità paesaggistica, ai sensi dell'art.167 del D.Lgs. 42/04 e smi "Realizzazione di una tettoia nell'impianto di trattamento rifiuti esistente in Comune di Peschiera Borromeo, Loc. Cascina Fornace, Ditta Eureko Srl";

**Visti** i pareri espressi:

- dal Comune di Peschiera Borromeo con nota del 11/05/2007, acquisita agli atti in data 14/05/2007, prot. gen. n. 115610;
- dal Comune di Pantigliate con nota del 24/05/2007, acquisita agli atti in data 28/05/2007, prot. gen. n. 127274;
- dall'ARPA, Dipartimento provinciale di Milano, con nota del 06/04/2007 acquisita agli atti in data 23/04/2007, prot. gen. n. 96596;
- dall'A.S.L., Provincia di Milano 2, con nota del 21/06/2007, prot. gen. 157409;
- dal Parco Agricolo Sud Milano con nota del 3/04/2009.

**Vista** la documentazione integrativa trasmessa dalla società Eureko. S.r.L. con nota del 01/12/2008, acquisita agli atti in data 09/12/2008, prot. gen. n. 282519 e con nota del 27/02/2009;

**Dato atto** che l'istruttoria tecnico amministrativa compiuta dagli uffici ha dato esito positivo e che le caratteristiche dell'impianto, le operazioni ivi effettuate, nonché i tipi ed i quantitativi di rifiuti trattati sono riportati nell'allegato tecnico provinciale datato 30/01/2009, che costituisce, quale all.A, parte integrante del presente provvedimento;

**Ritenuto**, pertanto, per le ragioni sopra indicate, di procedere, alla conclusione del procedimento con il rilascio del rinnovo dell'autorizzazione, subordinatamente all'osservanza delle prescrizioni indicate nel predetto allegato tecnico;

**Ritenuto** di fissare, ai sensi della D.G.R. n.19461 del 19/11/2004, l'ammontare della garanzia finanziaria in € 316.743,86 così come di seguito specificato:

Messa in riserva (R13) di rifiuti speciali non pericolosi	mc 9900 x 176,62x10%	€ 174.853,80*
Messa in riserva (R13) di rifiuti speciali pericolosi	mc 100 x 353,25x10%	€ 3.532,50*
Messa in riserva e/o deposito preliminare (R13 - D15) di rifiuti speciali pericolosi	mc 150 x 176,62	€ 26.493,00
Operazioni di trattamento (R5)	200.000 t/anno	€ 111.864,56
<b>Totale</b>		<b>€ 316.743,86</b>

\* l'applicazione della tariffa al 10% relativamente alla messa in riserva dei rifiuti è subordinata al loro avvio a recupero entro 6 mesi dall'accettazione presso l'impianto;

**Ritenuto** di determinare, ai sensi della D.G.R. n. VII/8882 del 24/04/2002, come recepita dalla

Deliberazione della Giunta Provinciale n. 0132194/2002 del 23/10/2002, l'importo degli oneri istruttori relativi al presente provvedimento in Euro 1.150,00, da versare a mezzo c.c.p. n. 52889201 intestato alla Provincia di Milano;

**Dato atto** che il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 1997 e s. m. i.;

**Ritenuta** la regolarità della procedura seguita e la rispondenza degli atti alle norme citate;

## DISPONE

per i motivi esposti in premessa, che si intendono espressamente richiamati, ai sensi dell'art. 210 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., in favore della società Eureka S.r.L., in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede legale ed impianto nel comune di Milano, via Donizetti n. 49, il rinnovo dell'autorizzazione rilasciata con D.G.R. n. VII/9213 del 31/05/2002 per l'esercizio delle operazioni di messa in riserva (R13) di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, recupero (R5) e smaltimento (D14, D15) di rifiuti speciali non pericolosi, presso l'impianto di Peschiera Borromeo (MI) - Loc. Cascina Fornace, con le prescrizioni indicate nell'allegato tecnico del 30/01/2009, "all. A", ed in quelle sotto elencate:

- 1 il presente provvedimento ha durata di 10 anni e pertanto scadrà il **07/04/2019**; la relativa istanza di rinnovo deve essere presentata almeno centottanta giorni prima dalla scadenza della stessa;
2. l'attività di controllo è esercitata dalla Provincia a cui compete in particolare accertare che la ditta ottemperi alle disposizioni del presente provvedimento, nonché adottare, se del caso, i provvedimenti di cui all'art. 210, comma 4, del D.Lgs. 152 del 2006 e s.m.i.; per tale attività la Provincia, ai sensi dell'art. 197, comma 2, del D.Lgs. 152 del 2006 e s.m.i., può avvalersi dell'A.R.P.A. competente per territorio;
3. in fase di esercizio, le varianti progettuali finalizzate a modifiche operative e gestionali migliorative, che mantengano la potenzialità ed i principi del processo impiantistico approvato e che non modifichino la quantità e le tipologie dei rifiuti autorizzati, sono esaminate dalla Provincia di Milano, che rilascia, in caso di esito favorevole dell'istruttoria, il relativo provvedimento informandone il Comune e l'A.R.P.A. e l'A.S.L. competenti per territorio;
4. sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative, nonché le disposizioni e le direttive vigenti, per quanto non previsto dal presente atto;
5. il presente provvedimento è soggetto a revoca ovvero a modifica ove risulti pericolosità o dannosità dell'attività esercitata o nei casi di accertate violazioni del provvedimento stesso, fermo restando che la ditta è tenuta ad adeguarsi alle disposizioni, anche regionali, più restrittive che dovessero essere emanate;
6. l'ammontare totale della garanzia finanziaria che la società deve prestare, in forza della D.G.R. 19/11/2004 n. 19461, a favore della Provincia di Milano è determinato in € 316.743,86 così come in premessa specificato; la mancata presentazione della fidejussione ovvero la difformità della stessa dall'allegato "A" alla D.G.R. n.19461 del 19/11/2004, comporta la revoca del provvedimento stesso;
7. la società Eureka S.r.L. dovrà versare l'importo di Euro 1.150,00 a titolo di oneri istruttori relativi al presente provvedimento; il precitato importo è stato determinato sulla base dei criteri

individuati dalla D.G.R. n. 8882 del 24/04/2002, come recepita dalla Deliberazione della Giunta Provinciale n. 0132194/2002 del 23/10/2002, e dovrà essere versato sul c.c.p. n. 52889201 intestato alla Provincia di Milano;

8. il rilascio del presente provvedimento mediante notifica è subordinato al pagamento dell'importo di Euro 1.150,00 per oneri istruttori di cui al punto 7) ed all'accettazione della garanzia finanziaria di cui al punto 6);

9. l'efficacia del presente provvedimento decorre dalla data di notifica dello stesso alla società Eureka S.r.L.;

10. il presente atto verrà notificato alla società Eureka. S.r.L., con sede legale nel comune di Milano, via Donizetti n. 49; copia dello stesso verrà trasmessa, a mezzo raccomandata A/R, a: A.R.P.A Dipartimento provinciale di Milano, al Comune di Pantigliate, Comune di Peschiera Borromeo, all'ASL provincia di Milano 2, al Parco Agricolo Sud Milano.

Si dà atto, ai sensi dell'articolo 3 della Legge n. 241/1990, che, contro il presente provvedimento, potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni dalla data di notifica dello stesso, ovvero ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla suddetta data di notifica.

Il Direttore Centrale Risorse Ambientali  
Settore Rifiuti e Bonifiche  
*Dott.ssa Cristina Melchiorri*

IL VICE DIRETTORE CENTRALE  
Risorse Ambientali  
*Dott. Francesco Puglisi*



AT Eureka rinnovo.do

Milano, li 07 aprile 2009

La presente decisione è da inserire nell'apposito registro e da trasmettere a:

- Archivio per esposizione all'Albo

IL DIRETTORE

Responsabile del Procedimento: Dott.ssa Raffaella Quitadamo

Pratica trattata da: Dott. Giovanni Marasco

Milano, 30 Gennaio 2009

ALLEGATO A

Ditta EUREKO S.R.L.  
Sede legale Milano, Via Donizetti 49.  
Ubicazione impianto Località Cascina Fornace - Peschiera Borromeo

## 1 DESCRIZIONE DELLE OPERAZIONI E DELL'IMPIANTO

- 1.1 L'area su cui insiste l'impianto ha una superficie totale di circa 34.000 mq ed è contraddistinta dai mappali n. 28, 29 e 31 del foglio n. 32 del Comune di Peschiera Borromeo;
- 1.2 Dal certificato di Destinazione Urbanistica del Comune di Peschiera Borromeo datato 21/06/06 si riporta: ...si attesta che le particelle sotto elencate hanno la seguente destinazione urbanistica:
- Zona "E3 - Cave";
  - "Aree di coltivazione cave" e "Territori agricoli di cintura metropolitana";
  - "Classe 3 Fattibilità con consistenti limitazioni - Sottoclasse 3.3" e in "Aree estrattive come perimetrale nello strumento di pianificazione provinciale vigente (A) e proposta di Piano Cave (B)";
- 1.3 Dal certificato assenza vincoli paesistici ed ambientali rilasciato dal Comune di Peschiera Borromeo in data 21/06/06 si evince quanto segue:
- "Le aree interessate dall'impianto in esame rientrano all'interno della categoria dei beni tutelati ai sensi del comma 1, lettera "f", dell'art. 142 del D.L.vo 42/2004. Il P.T.C. del P.A.S.M., con valore di Piano territoriale paesistico, ex art. 149 del D.L.vo 490/99 individua le aree in oggetto quali "Aree di coltivazione cave", normate dall'art. 45 delle N.T.A. del P.T.C. del P.A.S.M., all'interno di "Territori agricoli di cintura metropolitana", normati dall'art. 45 delle N.T.A. del P.A.S.M.;
- 1.4 Dal certificato assenza vincoli ex DPR 236/88 e D.L.vo 152/99, rilasciato dal Comune di Peschiera Borromeo in data 21/06/06, si evince quanto segue:
- ...all'interno di una fascia di larghezza di 200 metri dall'area interessata dall'impianto non risultano essere presenti pozzi d'acqua per consumo umano;
- 1.5 Dal certificato del Comune di Pantigliate del 30/06/06 prot. 5723 si riporta:
- Si attesta che nel raggio di 200 metri non risultano esserci postazioni di ricezione delle acque destinate al consumo umano;
- 1.6 Vengono effettuate operazioni di:
- Messa in riserva [R13], recupero [R5], ricondizionamento [D14] e deposito preliminare [D15] di rifiuti speciali non pericolosi;
  - Messa in riserva [R13] di rifiuti speciali pericolosi;
- 1.7 L'impianto risulta suddiviso nelle aree funzionali descritte nella Planimetria "Rinnovo autorizzazione - Tav. V 1.1, datata Dicembre 2008";
- 1.8 I quantitativi autorizzati sono i seguenti:
- Messa in riserva [R13] di 9.900 mc di rifiuti speciali non pericolosi;
  - Messa in riserva [R13] di 100 mc di rifiuti speciali pericolosi;
  - Trattamento [R5, D14] di un quantitativo massimo di 200.000 ton/anno di rifiuti speciali non pericolosi;
  - Messa in riserva [R13] e/o Deposito preliminare [D15] di 150 mc di rifiuti speciali non pericolosi derivanti dalla cernita (rifiuti sovvalli);

1.9 I tipi di rifiuti speciali sottoposti alle varie operazioni sono i seguenti (CER):

CER	Descrizione	R13	R5	D14	D15
020402	Carbonato di calcio fuori specifica	X	X	X	X
100202	Scorie non trattate	X	X		
100903	Scorie di fusione	X	X		
100906	Forme e anime di fonderia non utilizzate diverse da quelle di cui alla voce 100905	X	X		
100908	Forme e anime di fonderia utilizzate diverse da quelle di cui alla voce 100907	X	X		
101003	Scorie di fusione	X	X	X	X
101201	Scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico	X	X		
101304	Rifiuti di calcinazione e idratazione della calce	X	X		
101311	Rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento diversi da quelli di cui alla voce 101309 e 101310	X	X		
101314	Rifiuti e fanghi di cemento	X	X		
161106	Rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche diversi da quelli di cui alla voce 161105	X	X	X	X
170101	Cemento	X	X		
170102	Mattoni	X	X		
170103	Mattonelle e ceramiche	X	X		
170107	Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 170106	X	X		
170302	Miscele bituminose diversi da quelli di cui alla voce 170301	X	X		
170504	Terra e rocce diversi da quelli di cui alla voce 170503	X	X		
170506	Fanghi di dragaggio diversi da quelli di cui alla voce 170505	X	X	X	X
170508	Pietrisco per massicciate ferroviarie diversi da quelli di cui alla voce 170507	X	X		
170802	Materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 170801	X	X	X	X
170904	Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902 e 170903	X	X		
190119	Sabbie dei reattori a letto fluidizzato	X	X		
191209	Minerali (ad esempio sabbia e rocce)	X	X		
191302	Rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni diversi da quelli di cui alla voce 191301	X	X		
161105*	Rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche contenenti sostanze pericolose	X			
170106*	Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche contenenti sostanze pericolose	X			
170503*	Terre e rocce contenenti sostanze pericolose	X			
170505*	Fanghi di dragaggio contenenti sostanze pericolose	X			
170507*	Pietrisco per massicciate ferroviarie contenenti sostanze pericolose	X			
170801*	Materiali da costruzione a base di gesso contenenti sostanze pericolose	X			
170903*	Altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione (compresi i rifiuti misti) contenenti sostanze pericolose	X			

1.10 Le linee di trattamento sono le seguenti:

**- Linea trattamento "selezione ad umido dei terreni da bonifica"**

La linea di trattamento è composta da:

- Tramoggia di carico con alimentazione variabile
- Vagli
- Idroseparatori
- Deferrizzatori magnetici a nastro
- Lag-washer-sfangatrice.
- Idrocycloni
- Celle di attrizione
- Pannello statico
- Dosatori chemicals
- Chiariflocculatore da 16 metri
- Cabina di comando con telecamere a circuito chiuso.

Il caricamento del materiale avviene su tramogge tramite pala meccanica che opera nell'area dedicata.

Il materiale viene selezionato e lavato tramite vagli e lag-washer in stadi successivi fino ad ottenere una classe granulometrica 0-5 mm. Tale classe viene quindi sottoposta a idroseparazione e ciclatura per ottenere la frazione 2-5 mm (ghiaietto) e quella 0-2 mm (sabbia). Quest'ultima, potenzialmente inquinata, subisce in serie trattamenti di attrizione e ciclatura per separare anche le componenti fini (< 75 micron) adese alla superficie dei granuli minerali.

Le diverse classi granulometriche possono poi essere ricombinate per ottenere un corretto fuso di prodotto.

Le acque di processo, che trascinano la componente fine del terreno, subiscono un trattamento di chiari-flocculazione e vengono riciclate, tramite apposita pompa, alla sezione di lavaggio (ca 400 mc/h).

Dal trattamento di depurazione delle acque si ottengono dei fanghi, che costituiscono il residuo di produzione.

**- Linea trattamento impianto di frantumazione e selezione rifiuti inerti**

L'impianto è composto da:

- Tramoggia di carico
- Impianto di frantumazione
- Deferrizzatori magnetici a nastro
- Vagli
- Frantumatore a mascelle secondario
- Separatori pneumatici con emissioni convogliate ed abbattimento polveri
- Cabina di comando

Il caricamento del materiale avviene tramite pala meccanica che opera nell'area dedicata.

Il materiale viene frantumato e selezionato per ottenere pezzature idonee.

Materiali leggeri come plastiche, legni, ecc. vengono asportati da letti ad aria e smaltiti come rifiuti.



Il ferro viene selezionato tramite calamite e smaltito come rifiuto. Per ridurre al minimo le emissioni di polveri nelle varie fasi di movimentazione e lavorazione, l'impianto è dotato di sistemi di abbattimento localizzati ad acqua nebulizzata e sistemi di irrigazione.

Dalle suddette attività di trattamento la Ditta ottiene le seguenti mps:

- sabbie e ghiaietti (provenienti dall'impianto di lavaggio terreni) marchiati CE e conformi alla norma 12620;
- riciclati (provenienti dall'impianto di frantumazione) marchiati CE e conformi alla norma 13242.

## 2 - PRESCRIZIONI

- 2.1 Siano rispettate le condizioni e le prescrizioni citate nei precedenti provvedimenti autorizzativi che non siano in contrasto con il presente atto;
- 2.2 Non possono essere ritirati rifiuti putrescibili e/o maleodoranti;
- 2.3 Nei siti, come indicati nella planimetria di cui agli atti, la Ditta non dovrà effettuare altri stoccaggi alla rinfusa ed evitare la promiscuità dei rifiuti, e pertanto provvedere a mantenere la separazione per tipologie omogenee di rifiuti;
- 2.4 La periodicità delle analisi da effettuarsi sui terreni di scavo provenienti da bonifica deve essere conforme alle seguenti procedure (previste dal Servizio Bonifiche):

Nr. campioni/mc	Volumi (mc)	Nr. campioni minimo
1 ogni 300	Sino a 1000	3
1 ogni 1500	Sino a 10000	7
1 ogni 5000	Sino a 100000	20
Minimo 1 ogni 10000	>100000	30 di cui in doppio 8

- 2.5 Prima della ricezione dei rifiuti all'impianto, la ditta deve verificare l'accettabilità degli stessi mediante acquisizione di idonea certificazione riportante le caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti citati (formulario di identificazione e/o risultanze analitiche); qualora la verifica di accettabilità sia effettuata anche mediante analisi, la stessa deve essere eseguita per ogni conferimento di partite di rifiuti ad eccezione di quelli che provengono continuativamente da un ciclo tecnologico ben definito, in tal caso la verifica dovrà essere almeno semestrale;
- 2.6 Qualora il carico di rifiuti sia respinto, il gestore dell'impianto deve comunicarlo alla Provincia entro e non oltre 24 ore trasmettendo fotocopia del formulario di identificazione;
- 2.7 Le operazioni di messa in riserva e/o deposito preliminare devono essere effettuate in conformità a quanto previsto dal d.d.g. 7 gennaio 1998, n. 36, per quanto non modificato ed in contrasto con il presente provvedimento;
- 2.8 Le operazioni di stoccaggio dei rifiuti devono essere effettuate senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente ed in particolare:
  - o senza causare inconvenienti da rumori o odori,
  - o senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, la fauna e la flora,
  - o senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente;
- 2.9 Le aree utilizzate per lo stoccaggio dei rifiuti dovranno essere adeguatamente contrassegnate al fine di rendere nota la natura e la pericolosità dei rifiuti, dovranno

- inoltre essere apposte tabelle che riportino le norme di comportamento del personale addetto alle operazioni di stoccaggio;
- 2.10 Le aree interessate dalla movimentazione, dallo stoccaggio e dalle soste operative dei mezzi che intervengono a qualsiasi titolo sul rifiuto, devono essere impermeabilizzate e realizzate in modo tale da garantire la salvaguardia delle acque di falda e da facilitare la ripresa di possibili sversamenti;
  - 2.11 La gestione dei rifiuti dovrà essere effettuata da personale, edotto del rischio rappresentato dalla movimentazione dei rifiuti, informato della pericolosità degli stessi e dotato di idonee protezioni atte ad evitarne il contatto diretto e l'inalazione;
  - 2.12 I cumuli di rifiuti allo stato polverulento devono essere protetti dall'azione del vento;
  - 2.13 Le aree di stoccaggio e trattamento devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti stoccati;
  - 2.14 I rifiuti in uscita dall'impianto accompagnati dal formulario di identificazione, devono essere consegnati a raccoglitori autorizzati o conferiti a soggetti autorizzati alle attività di recupero e/o smaltimento;
  - 2.15 I rifiuti incompatibili, suscettibili di reagire pericolosamente tra di loro, dando luogo alla formazione di prodotti esplosivi, infiammabili e/o pericolosi, ovvero allo sviluppo di notevoli quantità di calore, devono essere stoccati in modo di non interagire tra di loro;
  - 2.16 I rifiuti pericolosi possono essere ritirati e messi in riserva a condizione che la Ditta, prima dell'accettazione del rifiuto, chieda le specifiche del rifiuto medesimo in relazione al contratto stipulato con il soggetto finale che ne effettuerà le operazioni di recupero;
  - 2.17 Lo stoccaggio degli oli usati/emulsioni non deve superare i 500 litri; analogamente lo stoccaggio dei filtri olio non deve superare ai 500 litri;
  - 2.18 Il deposito preliminare e/o messa in riserva degli oli usati, delle emulsioni oleose e dei filtri oli usati deve rispettare quanto previsto dall'art. 2 del d.m. 392/96;
  - 2.19 Le pile esauste e gli accumulatori esausti devono essere depositate in apposite sezioni coperte, protette dagli agenti atmosferici, su platea impermeabilizzata e munita di un sistema di raccolta degli sversamenti acidi. Le sezioni di deposito degli accumulatori esausti dovranno avere caratteristiche di resistenza alla corrosione e all'aggressione degli acidi;
  - 2.20 Per le pile e gli accumulatori la Ditta deve rispettare quanto previsto dal D.Lvo n° 188 del 20/11/08;
  - 2.21 I prodotti e le materie prime ottenute dalle operazioni di recupero autorizzate devono rispettare quanto previsto all'art. 181-bis del D.Lvo n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i.;
  - 2.22 Nei casi non contemplati nella precedente prescrizione, i prodotti e le materie prime ottenute dalle operazioni di recupero autorizzate devono avere caratteristiche merceologiche conformi alla normativa tecnica di settore o, comunque, devono presentarsi nelle forme usualmente commercializzate previste o dichiarate nella relazione tecnica;
  - 2.23 Le operazioni di travaso di rifiuti soggetti al rilascio di effluenti molesti devono avvenire in ambienti provvisti di aspirazione e captazione delle esalazioni con il conseguente convogliamento delle stesse in idonei impianti di abbattimento;
  - 2.24 Le eventuali operazioni di lavaggio degli automezzi devono essere effettuate in apposita sezione attrezzata;
  - 2.25 Qualora l'impianto e/o l'attività rientrino tra quelli indicati dal d.m. 16/02/82 e successive modifiche ed integrazioni, la messa in esercizio dell'impianto è subordinata all'acquisizione di certificato prevenzione incendi da parte dei VV.FF.

territorialmente competenti o della dichiarazione sostitutiva prevista dalla normativa vigente;

- 2.26 Gli scarichi idrici decadenti dall'insediamento, compresi quelli costituiti dalle acque meteoriche, devono essere conformi alle disposizioni stabilite dal d.lgs. 152/06 e dal R.R. n° 4 del 24/03/06 e loro successive modifiche ed integrazioni;
- 2.27 Le emissioni degli impianti di processo devono essere trattate nei previsti impianti di abbattimento e devono rispettare le condizioni prescrittive del d.lgs. 152/06;
- 2.28 Ogni variazione del nominativo del direttore tecnico responsabile dell'impianto ed eventuali cambiamenti delle condizioni dichiarate devono essere tempestivamente comunicate alla Provincia ed al Comune territorialmente competenti per territorio;
- 2.29 La Ditta deve trasmettere ad ARPA - U.O. Aria -, con frequenza annuale, i referti analitici relativi ai controlli eseguiti in corrispondenza dei punti di emissione in atmosfera (Prescrizione ARPA).

### 3. PIANI:

#### 3.1 Piano di ripristino e recupero ambientale.

Il soggetto autorizzato dovrà provvedere al ripristino finale ed al recupero ambientale dell'area in caso di chiusura dell'attività autorizzata. Il ripristino finale ed il recupero ambientale dell'area ove insiste l'impianto, devono essere effettuati secondo quanto previsto dal progetto approvato in accordo con le previsioni contenute nello strumento urbanistico vigente. Le modalità esecutive del ripristino finale e del recupero ambientale dovranno essere attuate previo nulla osta della Provincia territorialmente competente, fermi restando gli obblighi derivanti dalle vigenti normative in materia. Alla Provincia stessa è demandata la verifica dell'avvenuto ripristino ambientale da certificarsi al fine del successivo svincolo della garanzia fidejussoria.

#### 3.2 Piano di emergenza.

Prima della messa in esercizio dell'impianto, il soggetto autorizzato deve altresì provvedere alla eventuale revisione del piano di emergenza e fissare gli adempimenti connessi in relazione agli eventuali obblighi derivanti dalle disposizioni di competenza dei Vigili del Fuoco e di altri organismi.

Responsabile dell'istruzione tecnica: Dott.ssa Cristina Melchiorri  
Pratica trattata da: *p.i. Massimo Caccia*

**RELATA DI NOTIFICA**


A richiesta del Presidente della Provincia di Milano, io sottoscritto


**IL NOTIFICATORE**  
**(PATRIZIA VITALONI)**

Notificatore, ho notificato un esemplare del retro esteso atto.

**Ditta: EUREKO S.R.L.**  
**VIA DONIZETTI 49**  
**20122 MILANO**

A mani .. Sup. Locali Quattro (Le Prefetture se da depule incaricati)  
al retro  
consegno il presente atto il giorno 24/11/2008

**Firma del destinatario**  
**(o chi per esso)**  


**Il notificatore**  
**Patrizia Vitaloni**  


Settore  
rifiuti e bonifiche

Direzione centrale  
risorse ambientali

Corso di Porta Vittoria 27  
20122 MILANO

2° ORIGINALE



Provincia  
di Milano

Data 22 aprile 2009

Protocollo 2000.12.9/1980/2075/GVM/fn

Pagina 1

Al legale rapp.te pro tempore  
EUREKO S.r.L.  
Via Dinizetti, 49  
20122 MILANO (MI)

All' A.R.P.A.  
Dipartimento provinciale di Milano  
Via Juvara, 22  
20129 MILANO

Al Sig. Sindaco  
Comune di Peschiera Borromeo  
20068 PESCHERA BORROMEIO (MI)

Al Sig. Sindaco  
Comune di Pantigliate  
20090 PANTIGLIATE (MI)

All'Asl Milano 2  
Dipartimento di Prevenzione  
Via VIII giugno, 69  
20077 MELEGNANO (MI)

Al Dirigente  
del Parco Agricolo Sud Milano  
C.so Porta Vittoria, 27  
20122 MILANO

Al legale rappresentante pro-tempore  
Liguria Società di Assicurazioni S.p.A.  
Via Milano, 2  
20090 SEGRATE (MI)

**Oggetto : Accettazione garanzia finanziaria: polizza fideiussoria n. 02 G 55300641 del 22/04/2009 emessa dalla Liguria società di Assicurazioni, a fronte della Disposizione Dirigenziale n. 142/09 del 07/04/2009- R.G. n. 5650/09 avente ad oggetto" EUREKO S.r.L., con sede legale in Milano via Donizetti,49. Rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di messa in riserva (R13), di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, deposito preliminare (D15), ricondizionamento preliminare (D14) e recupero (R5) di rifiuti speciali non pericolosi da effettuare presso l'impianto ubicato nel comune di Peschiera Borromeo, Località Cascina Fornace, già autorizzato con D.G.R. n. 9213 del 31/05/2002 e smi. D.Lgs. 152/06 e smi"**

Con la presente si comunica che la polizza fideiussoria n. 02 G 55300641 del 22/04/2009 emessa dalla Liguria società di Assicurazioni, che costituisce la prestazione di

Data 22 aprile 2009

Protocollo 2000.12.9/1980/2075/GVM/fn

Pagina 2



Provincia  
di Milano

garanzia finanziaria, così come prescritto nella Disposizione Dirigenziale di cui all'oggetto, è conforme alle disposizioni della D.G.R. n. 19461 del 19.11.2004.

La presente nota, conservata in allegato alla Disposizione Dirigenziale, indicata in oggetto, e che si provvede a comunicare alla società **Eureko S.r.L.** ed a trasmettere contestualmente agli altri Enti in indirizzo, comprova l'efficacia a tutti gli effetti del provvedimento stesso e va esibita, se richiesta, agli organi preposti al controllo.

Si informa, infine, che con separata nota si provvederà allo svincolo della precedente fidejussione.

Distinti saluti.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Giuridico – Amministrativo Rifiuti e Bonifiche  
*Dott.ssa Raffaella Quitadamo*

All.1